



# COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO

PROVINCIA DI UDINE

Piazza Indipendenza n. 2 - C.A.P. 33040 - Tel. 0431-99092 - Fax 0431-973707

Prot. n. 2579

## N. 06/2020 REGISTRO ORDINANZE

### MISURE PER IL DECORO DEL TERRITORIO POTATURA SIEPI E TAGLIO DEI RAMI SPORGENTI SFALCIO DEI TERRENI INCOLTI E MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO

## IL SINDACO

**PREMESSO CHE** i terreni incolti, recintati e non, siti sia all'interno che all'esterno del centro urbano con presenza di rovi, erbacce e/o arbusti e l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari possono creare problemi di igiene e di rischio di propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

**VALUTATO** inoltre che l'erba incolta e la crescita delle essenze arboree rendono i terreni un ambiente favorevole all'aumento di insetti ed altri animali nocivi per la salute e la sicurezza dell'uomo causando altresì problemi di ostruzione di fossi e canali atti al deflusso delle acque piovane;

**CONSIDERATO** che si ritiene necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze arboree e pulite e curate tutte le aree ricadenti all'interno del territorio comunale, nonché conservare funzionante e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, ecc.) delle acque meteoriche di esondazione al fine di pervenire situazioni di pericolo e/o allagamenti;

**RITENTO** di dover intervenire onde tutelare la pubblica salute ed incolumità;

**VISTI** il T.U.L.L.P.S. (r.d. n. 773/1931), la Legge n. 353/2020 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), il T.U.EE.LL. (D.Lgs.vo n. 267/2000), il capo III del D.Lgs.vo 139/2006 (in materia di prevenzione incendi), art. 255 del D.Lgs.vo 152/2006 (norme in materia ambientale), gli art. 449 e 650 c.p., gli artt. Da 29 a 33 c.d.s.;

## ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, a tutti i proprietari e/o conduttori fruitori di aree agricole non coltivate, aree verdi urbane incolte e aree verdi annesse ad edifici residenziali, di eseguire o far eseguire a propria cura e spese la pulizia dei terreni invasi da vegetazione mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedono al taglio dell'erba, all'estirpazione di arbusti e cespugli, al taglio di siepi, vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade pubbliche o di uso pubblico, nonché la rimozione dei relativi rifiuti, mantenendo per tutto il periodo dell'anno condizioni tali da non accrescere il pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica;

**i predetti interventi di pulizia dovranno essere effettuati dagli obbligati entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese dell'anno e fino ad espresa revoca della presente ordinanza, provvedendo correttamente alla rimozione ed allo smaltimento del materiale proveniente dai sopraccitati lavori, a cura e spese degli interessati, contestualmente alla realizzazione degli interventi, sono fatte salve le disposizioni del vigente codice della strada circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada per l'esecuzione di lavori che ne comportino l'ingombro;**

## **A V V E R T E**

- Che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscono reato, ai trasgressori sarà applicata dagli organi di controllo (Polizia Locale, altre Forze di Polizia ed Azienda Sanitaria Locale) la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 a un massimo di Euro 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del T.U.EE.LL. (D.Lgs.vo n. 267/2000 e succ. mod. e int.), in caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla Legge n. 689/1981;
- Che in caso di inadempienza entro i termini sopra indicati questo Comune attraverso l'Area Tecnico Manutentiva provvederà d'ufficio alla pulizia delle aree senza indugio e senza ulteriori atti con spese a totale carico degli interessati;
- Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;

## **D I S P O N E**

**Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente ed affissa nei punti principali del territorio comunale.**

**Che la pubblicazione abbia valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.**

**Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii, che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali, consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dall'avvenuta pubblicazione.**

**Che copia della presente venga inviata:**

- all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente;
- all'Ufficio Tecnico;
- al Corpo di Polizia Locale;
- alla Prefettura di Udine
- alla locale Stazione Carabinieri;
- al locale Comando dei Vigili del Fuoco;
- alla locale Stazione Forestale;

**Campolongo Tapogliano, 27 luglio 2020**

